

- condannare la Commissione europea a versare alle ricorrenti un risarcimento pari a EUR 1 014 400 rivalutato secondo la svalutazione monetaria fino alla data di pronuncia dell'emananda sentenza del Tribunale sulla liquidazione del danno, nonché maggiorato degli interessi di mora a decorrere da tale ultima data fino al completo pagamento;
- condannare la Commissione europea a sopportare l'insieme delle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario ⁽¹⁾ avendo aggiudicato, in due riprese successive, l'appalto in questione alla società ABELAG AVIATION, nell'ambito di contratti quadro, senza un'effettiva concorrenza, in quanto solo la società ABELAG AVIATION sarebbe stata ammessa a presentare un'offerta in entrambi i casi.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità di esecuzione ⁽²⁾ avendo aggiudicato alla ABELAG AVIATION l'appalto in questione senza aver ammesso un numero sufficiente di candidati per garantire una concorrenza effettiva comparando diverse offerte ed accogliendo la più vantaggiosa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Sohawon (FREE YOUR STYLE.)

(Causa T-282/12)

(2012/C 258/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veigueta, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nadia Mariam Sohawon (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione 17 aprile 2012 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel procedimento R 1825/2010-4, dichiarando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto per i seguenti servizi, appartenenti alla classe 35: servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, servizi di vendita per corrispondenza, servizi di vendita al dettaglio elettronici, tutti relativi ad articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, e annullata la decisione della divisione d'opposizione che autorizza la registrazione integrale del marchio comunitario n. 7 396 468 «FREE YOUR STYLE» (misto);
- Condannare alle spese la parte/le parti che si oppongono al ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nadia Mariam Sohawon

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «FREE YOUR STYLE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 25, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 396 468

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «FREE STYLE» per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT)

(Causa T-284/12)

(2012/C 258/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Svizzera) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)